



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE

**Ordinanza del Sindaco
N. 8 DEL 14 -05-2020**

UFFICIO polizia municipale

Oggetto: Emergenza epidemiologica da CoVID-19. Ulteriori misure straordinarie urgenti in materia di igiene e sanità pubblica di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 nel territorio comunale – Attuazione dell’Ordinanza regionale n°20 del 2 maggio 2020 e dell’Ordinanza regionale n°22 del 13 maggio 2020 – Riapertura delle attività di vendita del settore non alimentare nel mercato all’aperto su area pubblica di via Venezia.

LA SINDACA

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l’art. 2 che testualmente dispone: “Le autorità competenti con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1”;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n°19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art.3 comma II, ai sensi del quale i Sindaci possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare, nelle more dell’intervento statale, l'emergenza soltanto se non siano in contrasto con le misure statali e non eccedano il limite relativo a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel territorio comunale o in una parte di esso;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- l’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l’art. 32 della Costituzione;

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco, individuato quale autorità sanitaria comunale;

PRESO ATTO che il richiamato D.P.C.M. del 26 aprile 2020, all'art.1, lettera z), dispone - indipendentemente dalla tipologia della attività svolta- la chiusura dei "mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";

RICHIAMATA la ordinanza n°20 in data 03/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia fino al 17 maggio 2020, la quale, nell'ottica di graduazione delle misure preventive in funzione delle specificità del contesto territoriale interessato, all'art.13 demanda ai Sindaci "la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi, fermo altresì l'obbligo di uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;

VISTA altresì la ordinanza n°22 in data 13/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia fino al 17 maggio 2020, con effetto dal 14 al 17 maggio 2020;

EVIDENZIATO in particolare che la predetta all'art.22, nell'ambito del territorio regionale ed in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, consente "la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione. I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone comunicazione alla Regione";

PRESO ATTO dunque che per effetto della ordinanza n°22/2020 l'esercizio della vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie è autorizzato anche all'interno dei mercati rionali;

RITENUTO procedere alla riapertura di detto mercato, sia per il settore alimentare sia anche per il SETTORE non alimentare, nella sua ubicazione usuale dato che in essa possono essere garantite le misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria in atto;

ORDINA

Fermi gli obblighi previsti da tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, e con decorrenza dal 15/05/2020, è autorizzata la riapertura del MERCATO SU AREE

PUBBLICHE del venerdì per il SETTORE ALIMENTARE e per quello NON ALIMENTARE nella sede di via Venezia, con l'adozione di tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività, fermo restando l'obbligo del distanziamento personale e del divieto di assembramento.

È esclusa ogni forma di somministrazione.

A tal fine l'Ente predisporrà, lungo la via Venezia, adeguato sistema di controllo e vigilanza per contingentare gli accessi dei clienti all'area di mercato e ai singoli posteggi, e dispone dalle ore 7 alle ore 14 il divieto di transito compresa la sosta con rimozione forzata nella via Venezia.

L'accesso al posteggio avverrà garantendo costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori e i clienti hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Le attrezzature dovranno essere sanificate prima dell'avvio della vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei propri clienti idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

I clienti non potranno toccare la merce esposta sui banchi di vendita, anche se confezionata.

I posteggi a disposizione degli operatori nel periodo dell'emergenza sono sottoposti al rispetto di una distanza, tra l'uno e l'altro, di almeno due metri e verranno assegnati, secondo la distribuzione tra settori, sulla base dei criteri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..

Agli incaricati dal comune è demandata, in stretto ausilio e coordinamento con la Polizia Locale, la vigilanza sul rispetto delle misure varie, in particolare del distanziamento personale e del divieto di assembramento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

DISPONE che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Arborea nonché agli agenti e ufficiali delle altre Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti, il compito di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE inoltre

- che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla Cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa:
 - alla Polizia Locale del Comune di Arborea;
 - Alla Prefettura di Oristano;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Arborea;
 - All'ATS Sardegna - ASSL Oristano;
 - al C.O.C. di protezione civile.

La Sindaca

F.to Dott.ssa Manuela Pintus